



Ministero dell'Industria del Commercio ed dell'Artigianato

DIREZIONE GENERALE DELLE FONTI DI ENERGIA E INDUSTRIE DI BASE

VISTI il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTA la legge 10 marzo 1986, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

VISTA la legge 24 maggio 1988, n. 203;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;

VISTO il D.L. 8 agosto 1994, n. 490;

VISTO il D.M. 18 maggio 1957, n. 3352, con il quale è stato concesso alla Società Elettrica SELT VALDARNO, con sedi in Firenze, di installare ed esercire nella propria centrale termoelettrica di Livorno - Via Salvatore Orlando n. 7 - un deposito costiero di oli minerali, per uso industriale;

VISTO il D.M. 19 ottobre 1963, n. 6476, con il quale la concessione relativa al deposito di cui trattasi è stata intestata all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica "ENEL" ed è stato concesso all'Ente stesso di ampliare la capacità;

VISTO il D.M. 3 agosto 1979, n. 11843, con il quale la validità della concessione relativa all'esercizio del deposito è stata rinnovata sino al 18 maggio 1997 e l'ENEL è stato autorizzato a modificare la costituzione del deposito stesso ed a ridurne la capacità a complessivi mc. 56.637,7;

-2-

VISTO il D.M. 31 luglio 1986, n. 13907, con il quale è stata autorizzata la riduzione della capacità del deposito a complessivi mc. 56.577,7;

VISTA la domanda in data 28 ottobre 1996, con la quale la Società ha chiesto che la validità della concessione relativa all'esercizio del deposito in questione venga rinnovata di anni venti;

VISTO l'attestato rilasciato dal Comune di Livorno in data 28 settembre 1996, dal quale risulta che il deposito in parola insiste su territorio attualmente compatibile con la destinazione di piano regolatore;

VISTO il foglio n. 2747/97 del 4 giugno 1997, con il quale il Ministero delle Finanze ha espresso in merito parere favorevole;

VISTO il foglio n. 5/11392/11,2 del 22 maggio 1997, con il quale anche la regione Toscana ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO acquisito il parere del Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 420/94;


RITENUTA l'opportunità di accogliere la menzionata istanza;

D E C R E T A

ART. 1 - È rinnovata al 18 maggio 2017 la validità della autorizzazione relativa all'esercizio del deposito costiero di oli minerali, per uso industriale, sito nel Comune di Livorno - Via Salvatore Orlando, 7 - del quale è titolare la S.p.A. ENEL in forza dei decreti ministeriali citati nelle premesse.

Il deposito rimane così costituito:

n. 1 serb.m.t.f.t. da mc. 16.800	= mc. 16.800	per olio combustibile
n. 1 serb.m.t.f.t. da mc. 10.200	= mc. 10.200	per olio combustibile
n. 1 serb.m.t.f.t. da mc. 10.000	= mc. 10.000	per olio combustibile
n. 1 serb.m.t.f.t. da mc. 19.000	= mc. 19.000	per olio combustibile
n. 1 serb.m.t.f.t. da mc. 300	= mc. 300	per gasolio
n. 4 serb.m.t.f.t. da mc. 50	= mc. 200	per olio combustibile
n. 2 serb.m.t.f.t. da mc. 20	= mc. 40	per gasolio
n. 1 serb.m.t.f.t. da mc. 6	= mc. 6	per olio combustibile



-3-

n. 1 serb.m.t.s.mint. da mc.	5,5 = mc. . . 5,5 per olio combustibile
	mc. 20 di oli lubrif.in fusti
	mc. 5 di olio isolante in fusti
	mc. 0,7 di gasolio in fusti
	mc. 0,5 di petrolio in fusti
Total.	mc. 56.577,7

=====

Detto deposito è collegato:

- mediante una tubazione del diametro di 10" all'olodotto del diametro di 12" che unisce la raffineria AGIP PETROLI con la darsena petroli del locale porto;
- mediante due tubazioni, adibite al trasporto di olio combustibile, del diametro di 250 mm. e della lunghezza di circa 20 metri, con la Calata del Magnale.

ART. 2 - Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito.


ART. 3 - La Società per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, è tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, citata nelle premesse e successive modificazioni.

ART. 4 - Il presente decreto non autorizza emissioni atmosferiche convogliate o comunque diverse da quelle autorizzate dal D.P.R. 25 luglio 1991.

ART. 5 - Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia.

Roma, 28 LUG. 1997

PER COPIA CONFORME



IL DIRETTORE GENERALE
F.TO ROSSONI